

**CIRCOLARE N. 10/2017**

**Besana Brianza, 28 Aprile 2017**

**MANOVRA CORRETTIVA  
– Le novità di immediato rilievo –**

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 24 aprile 2017, il D.L. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) contenente alcune rilevanti novità in materia tributaria. In questa circolare sono trattate solo alcune delle modifiche recate dal decreto, che riteniamo utile anticiparVi essendo di immediata applicazione, in quanto il provvedimento in esame è entrato in vigore in data 24.4.2017.

**Si rimanda l'approfondimento delle nuove norme, contenute nel decreto approvato, ad una circolare dedicata di prossima pubblicazione.**

**MODIFICHE ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24**

Sono state apportate nuove regole più stringenti sulle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per **i soggetti titolari di partita Iva**.

Per questi contribuenti viene introdotto un **obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel direttamente o tramite intermediario)** per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Tale obbligo sussiste per **qualsiasi somma oggetto di compensazione** (sia con F24 a saldo zero, sia con F24 contenenti compensazioni con saldo positivo) e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

I primi commenti pubblicati dalle maggiori testate di giornale, confermano che **la novità introdotta si applica dall'entrata in vigore della nuova norma (quindi lo scorso 24 aprile)**.

**F24 SENZA COMPENSAZIONI**

Per i titolari di partita Iva rimane l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (Entratel/Fisconline o home banking).

**DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE**

Viene modificato il termine per operare la **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

Secondo quanto previsto **prima** dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del DL 50/2017 la detrazione dell'Iva sugli acquisti era ammessa entro il termine di scadenza della dichiarazione Iva **del secondo anno successivo** a quello di riferimento della fattura.

L'articolo 2 del DL 50/2017, prevede che l'Iva possa essere detratta esclusivamente entro l'anno, o più precisamente "con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto".

Le novità in merito alla detrazione Iva acquisti andranno a penalizzare le imprese da subito. Facendo un esempio, se nel 2017 non fosse stata registrata una fattura acquisti datata 31.12.2017, con la vecchia normativa era previsto che l'Iva a credito potesse essere detratta entro aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva è previsto che l'Iva a credito sulla fattura debba essere detratta entro il termine del 28 febbraio 2018.

Il decreto non contiene alcuna disciplina transitoria: **quindi, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l'Iva delle fatture datate 2015 o 2016.**

Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate e non si esclude la possibilità che vengano apportate delle modifiche in sede di conversione del Decreto Legge in oggetto.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**ELBE SRL**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.